

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta n.1 "Documentazione amministrativa")

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE ED IDRICO SANITARIO RELATIVO ALL'AEROPORTO CIVILE "V. FLORIO" DI TRAPANI BIRGI. CIG 694324208F

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

la Società **AIRGEST SPA**, con sede legale in Trapani Birgi (TP), c/o l'Aeroporto civile V. Florio CAP 91020, iscritta al R.E.A. n. TP-94348 del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trapani, ed avente P. Iva e C.F.: 01613650819, nel presente Contratto denominata "Committente" o "Stazione Appaltante" o "AIRGEST", rappresentata in questo atto da Franco Candido Giudice, nella Sua qualità di Presidente della Società AIRGEST SPA, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

la Società, d'ora in avanti denominata anche "Appaltatore" o "Affidatario" o "Incaricato" o "Esecutore" o "Impresa", con sede legale in, via, n., codice fiscale e P.IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese di al R.E.A. n., rappresentata dal Sig., domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualità di della predetta Società, per l'altra parte

Premesso

- che con delibera del CdA di Airgest S.p.A. del 10/01/2017 è stata indetta una gara d'appalto sotto soglia comunitaria, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 e 123, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell' "Accordo Quadro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed idrico sanitario relativo all'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi", con Bando pubblicato su GURI n. 33 del 20/03/2017 nonché con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione nazionale "Il Giornale" in data 21/03/2017 e su n. 1 quotidiano a maggiore diffusione regionale "Quotidiano di Sicilia" in data 21/03/2017, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che il giorno 20/04/2017 ebbe luogo, presso gli uffici amministrativi della società Airgest S.p.A., la gara esperita mediante procedura aperta per un importo a base d'asta di € 150.000,00 oltre a euro € 11.719,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, gli interventi in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente alla per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro oltre a € 11.719,99 per oneri per la sicurezza, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al%;
- che l'Impresa ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Impresa ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Impresa ha dichiarato di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura degli interventi da eseguire, e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente agli interventi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dalla stessa per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione dei servizi manutentivi di che trattasi in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere di ogni intervento da eseguire;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione dei servizi manutentivi di che trattasi;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che AIRGEST SPA, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi AIRGEST SPA, affida in appalto all'Impresa che, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'“**ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE ED IDRICO SANITARIO RELATIVO ALL'AEROPORTO CIVILE “V. FLORIO” DI TRAPANI BIRGI**”.

2. L'Affidatario dovrà garantire l'esecuzione di tutti gli interventi richiesti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché l'espletamento di tutte le opere, prestazioni, forniture, servizi accessori ed ogni altro onere occorrente connessi all'esecuzione degli interventi per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.

3. Per forniture e servizi accessori sono da intendersi anche il carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata, il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni appalto specifico, nonché le strutture per il ricovero di tali mezzi ed attrezzature.

ART. 3 – CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice degli Appalti Pubblici nonché dal Capitolato Tecnico Prestazionale (C.T.P.) e dagli atti a questo allegati o da questo richiamati, nella “**Scheda di Offerta economica**”, presentata in sede di gara, tutti atti e documenti che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Le Infrastrutture/Aree Esterne di pertinenza di AIRGEST, oggetto del presente appalto, sono le seguenti:

- Edificio Aerostazione (Terminal);
- Edificio B.H.S. (Area Smistamento Bagagli in Partenza);
- Edificio P.S.S.A. (Presidio Servizi Sanitari Aeroportuali);
- Edificio Mezzi di Rampa;
- Edificio Locale Merci;
- Edificio Locale Tecnico Depuratore;
- Edificio Riserva Idrica;
- Locale Guardiania Varco n. 10;
- Aree Esterne Landside (Parcheggi, Viabilità ed Aree di Pertinenza);
- Aree Esterne Airside (Apron – Piazzale Aeromobili, Viabilità ed Aree di Pertinenza).

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di cui al superiore art. 2 sulle Infrastrutture/Aree Esterne di pertinenza di AIRGEST, oggetto del presente appalto, dovranno essere espletati, in ogni caso, secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente, rimanendo a carico dell'Impresa tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, nessuno escluso, necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.

2. L'esecuzione degli interventi manutentivi, laddove non si configurino come veri e propri lavori, dovrà essere comunicata e concordata preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e **dovrà, altresì, essere comunicata, sempre per iscritto, l'avvenuta ultimazione** degli stessi, **in accordo alle disposizioni regolate all'atto dell'affidamento del servizio**, fermo restando l'obbligo del tempestivo ripristino delle regolari condizioni di funzionamento degli impianti ovvero dei luoghi oggetto d'intervento.

3. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 6, 7, 14, 15, 16 e 23** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il contratto ha durata presuntiva di **mesi 24 (ventiquattro)** a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, con facoltà di rinnovo, a favore di AIRGEST S.p.A., per un ulteriore pari periodo (mesi 12).

2. **È escluso il rinnovo tacito.**

3. **Il rapporto contrattuale è da intendersi, in ogni caso, concluso al raggiungimento del saldo dell'importo contrattualizzato, stimato in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la stessa Committente, in euro (diconsi euro /)** oltre € **11.719,99**, quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, anche nel caso in cui siano stati eseguiti interventi inferiori a quelli stimati.

4. L'Affidatario sarà tenuto, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, a monitorare il platfond di cui al precedente comma 3 del presente articolo sino al suo esaurimento.

5. Il tempo utile per ultimare tutti gli interventi di cui ai singoli appalti, affidati in forza del presente accordo quadro, verrà fissato di volta in volta.

ART. 6 – CORRISPETTIVO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo dell'appalto è stimato, in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la Committente, in € (euro /), corrispondente all'importo offerto in sede di gara, **comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 11.719,99** (euro undicimilasettecentodiciannove/99).

2. Detto importo è relativo all'intero periodo contrattuale e, quindi, è espresso in ragione di mesi 24 ed è comprensivo della remunerazione della:

- **Reperibilità h. 24;**
- **Interventi di manutenzione ordinaria;**
- **Interventi di manutenzione straordinaria;**
- **Interventi di restauro e risanamento conservativo;**
- **Interventi di ristrutturazione edilizia.**

3. Il contratto è stipulato "a misura". Nel corrispettivo a "misura", è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

4. **Al mancato raggiungimento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento, dovendo l'Appaltatore comunque eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente necessari alla corretta manutenzione delle infrastrutture/aree di pertinenza di AIRGEST indicate all'art. 3 del presente contratto.**

5. I prezzi di riferimento, relativi agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria e/o nuove forniture e servizi, saranno quelli contenuti nel Prezzario dei Lavori Pubblici in Sicilia (edizione vigente), nel tariffario DEI (edizione vigente) e i prezzi ASSISTAL – listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (edizione vigente), nonché Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (edizione vigente).

6. L'importo dei singoli interventi che verranno richiesti e quello relativo agli oneri per la sicurezza verranno computati, di volta in volta, dall'Appaltatore, previo coordinamento con il Direttore dei Lavori (D.L.)/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) di AIRGEST, in relazione alle attività da svolgere, in esecuzione dei singoli appalti specifici che verranno affidati.

7. L'esatta quantificazione economica degli interventi e degli oneri per la sicurezza, oggetto dell'accordo quadro, regolarmente eseguiti, e preventivamente accertati ed accettati dalla Stazione Appaltante, sarà, via via, detratta dall'importo contrattualizzato, stimato in via presuntiva ed in alcun modo vincolante per la stessa Committente.

8. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4. dell'Allegato XV del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo degli interventi da eseguire di volta in volta e dovranno garantire la copertura dei costi per la sicurezza per tutta la durata dell'accordo quadro e/o fino al raggiungimento del plafond relativo all'esecuzione degli interventi di natura edile ed idrico sanitario, senza che l'Appaltatore possa avanzare diritti a pagamenti o compensi di sorta.

9. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per interventi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

10. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

11. Ogni diritto di chiamata fuori la manutenzione ordinaria è gratuito.

12. Resta inteso che l'Appaltatore non è manlevato da responsabilità e da incombenza tecnica-amministrativa per interventi non resi.

13. L'esatta quantificazione degli interventi, oggetto del Contratto, regolarmente espletati, accertati ed accettati dal Committente, costituiranno oggetto di verifica di conformità del servizio di manutenzione ordinaria / straordinaria in corso d'esecuzione, vincolante ai fini della contabilizzazione degli stessi interventi manutentivi.

14. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 3 e 14 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

15. Il pagamento degli interventi a misura avverrà nelle modalità specificate all'art. 14 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 7 – I.V.A.

L'Impresa prende atto che ai fini fiscali gli interventi di cui al presente contratto sono esenti di I.V.A. ai sensi dell'art.9, comma 2 del T.U. dell'imposta sul valore aggiunto D.P.R. n. 633/72 così come modificato nell'art.3 co. 13 D.L. 27/04/1990 n.90, conv. con L. del 26.06.1990, n.165.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITA'

1. Il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolare fattura, emessa posticipatamente, solo a seguito di trasmissione – da parte di AIRGEST – dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio stesso.

2. Ciascuna fattura, emessa dall'Appaltatore, per ciascuno degli appalti specifici che verranno assegnati all'Appaltatore stesso, durante il periodo di durata del presente accordo quadro, riguardanti la "Realizzazione di Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di natura Edile ed Idrico Sanitario relativo all'Aeroporto Civile "Vincenzo Florio" di Trapani – Birgi" e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi di manutenzione e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti che nel tempo (durata dell'accordo quadro) dovessero rendersi necessarie per garantire l'efficienza funzionale, dal punto di vista edile ed idrico sanitario, delle Infrastrutture/Aree Esterne di proprietà o concessi in uso a vario titolo alla Società di Gestione Airgest S.p.A., dovrà essere intestata all'Airgest S.p.A. e riportare il **CIG 694324208F** associato al presente contratto nonché gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).

3. Ciascuna fattura, che verrà liquidata a sessanta (60) giorni dalla data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario, dovrà essere dettagliata secondo le attività svolte, allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso, in modo tale da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli di Airgest S.p.A., fatto salvo il buon esito dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

4. Ciascuna fattura, consegnata dall'Appaltatore, dovrà essere necessariamente accompagnata dai seguenti documenti:

- i rapporti tecnici d'intervento attestanti le prestazioni effettuate sui beni del Committente;
- l'indicazione delle mensilità di effettuazione degli interventi di manutenzione;
- eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.

5. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

6. Sull'importo dei corrispettivi, spettante all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
7. AIRGEST, previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.
8. Si rimanda a quanto riportato all'art. 14 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 9 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

1. La Committente effettuerà nel corso dell'espletamento degli interventi manutentivi, anche tramite suo personale, controlli sulla qualità, frequenza e tipologia dei servizi affidati, al fine di accertare la corrispondenza degli interventi svolti ai requisiti stabiliti dal Contratto, dal Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati, nonché dalle vigenti norme di legge, in qualsiasi momento lo ritenga più opportuno, nonché ai fini della verifica di congruità della fatturazione.
2. I predetti controlli non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
3. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità "per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di affidamento".
5. La verifica della conformità degli interventi manutentivi resi in corso d'esecuzione (periodica ovvero straordinaria, ove ricorra il caso), finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) in presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
6. La Committente e l'Appaltatore dovranno verificare l'esatta quantificazione dei servizi che formeranno oggetto del contratto, per la contabilizzazione degli stessi.
7. Tali attività di verifica di conformità costituiscono atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.
8. L'esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore. I controlli non liberano l'esecutore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
9. Il certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
10. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
11. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
12. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ART. 10 – PENALE PER I RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **uno per mille** dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote di cui al precedente comma e con le modalità previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
3. AIRGEST si riserva la facoltà di applicare ulteriori penali rispetto a quelle previste nei commi precedenti, che saranno variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione delle lavorazioni e del ripetersi delle manchevolezze, come di seguito indicato:
 - ❖ In caso di **ritardo nell'inizio dell'esecuzione di ciascun intervento di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria): € 500,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi**, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto di diritto per colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;
 - ❖ In caso di **ritardo nella presentazione della documentazione di variazioni di personale e/o mezzi impiegati**, verrà applicata una penale di:
 - € 250,00= per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ In caso di **mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ In caso di **lamentele (oggettivamente)**, da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei lavori affidati, **ovvero condotte non decorose**, verrà applicata una penale di:

- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 200,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ In caso di **inadempimento parziale / totale per ogni prestazione non conforme alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e/o alla regola d'arte**, verrà applicata una penale di:
 - € 200,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 300,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ In caso di **impiego di personale tecnicamente non qualificato e/o mancata sostituzione del personale assente e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di esecuzione dei lavori**, verrà applicata una penale di:
 - € 1.000,00=/episodio;
 - ❖ In caso di **irreperibilità del Direttore Tecnico di cantiere dell'Appaltatore**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ In caso di **gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell'area di intervento**, verrà applicata una penale di:
 - € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°.
 - ❖ In caso di **ritardo nell'intervento sul luogo dell'accadimento dalla chiamata**. L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità) entro un termine massimo di 2 ore dalla chiamata. Il tempo di intervento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non sul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva alle 2 ore, sono previste le seguenti penali:
 - fino a 2 ore dalla chiamata: tempo congruo
 - da 2 ore a 4 ore dalla chiamata: penale di € 100,00=/episodio
 - da 4 ore a 6 ore dalla chiamata: penale di € 250,00=/episodio
 - da 6 ore a 12 ore dalla chiamata: penale di € 500,00=/episodio
 - oltre 12 ore dalla chiamata: penale € 1.000,00=/episodio.
4. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dalla D.L. – di cui verrà redatto processo verbale – ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.
5. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, AIRGEST S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni adottate.
6. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
7. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.

10.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate in corso d'esecuzione, trova applicazione il principio di cumulabilità della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate nel corso dell'incontro, convocato ai sensi del precedente **comma 4** del presente articolo, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio della D.L., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.
2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, AIRGEST S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

10.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. L'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i lavori svolti, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Le parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.
3. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.
4. L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto.
5. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 – ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI

1. I mezzi d'opera e le attrezzature di cui l'Appaltatore dovrà disporre nello svolgimento del servizio e nell'effettuazione delle lavorazioni dovranno essere preventivamente indicati nel Piano Dettagliato di Lavoro (PDL) ed essere comunque adeguati per numero e tipologia in base alle esigenze di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati richiamati.
2. Tutti i mezzi d'opera dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in regola con la prescritta manutenzione, regolarmente assicurati e conformi alle prescrizioni ENAC.
3. I materiali di uso e consumo da impiegare per l'esecuzione delle attività manutentive di natura edile e idrico sanitario, con annessi sottosistemi mantenuti, dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa mettere a disposizione, e, comunque, nuove se non necessariamente prodotte dalla stessa casa produttrice di ogni singolo apparato, tenendo anche conto che dovranno garantire la necessaria continuità di servizio e la facilità di manutenzione, dovranno altresì essere garantiti **per almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna** per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'installazione.
4. Le attrezzature e, in particolare, le piattaforme di sollevamento, ove occorrenti, saranno come numero e come caratteristiche tali da poter eseguire i servizi alle varie quote in tutte le zone dell'aeroporto.
5. I mezzi di trasporto messi a disposizione dovranno essere idonei in numero e capacità di carico alla movimentazione in ambito aeroportuale di ogni tipologia di materiale oggetto del Contratto.
6. Nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto per l'utilizzo di utensili di lavoro e qualsiasi altra attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.
7. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 1, 4, 9 e 10** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 12 – SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

1. Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti gli impianti di che trattasi, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc..) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi, anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto, nel rispetto della normativa vigente.
2. A tale riguardo l'Impresa dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.
3. L'Appaltatore si impegna altresì manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) in relazione all'inadempimento di tale obbligo.
4. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 26** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.
2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) frode nell'esecuzione dei servizi, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'incaricato;
 - c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto/D.L. riguardo ai tempi di esecuzione;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi/lavori;
 - e) morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandata; o per fusione delle società con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa;
 - f) esecuzione dei servizi/lavori con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - g) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del lavoro;
 - h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali riguardanti i lavoratori;
 - j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 21 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" del Capitolato Tecnico Prestazionale;
 - l) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - m) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
 - a) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
 - b) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - c) rallentamento dei servizi/lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
 - d) non rispondenza dei servizi/lavori eseguiti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;

- e) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - f) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Incaricato, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell'Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Committente.
6. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione dei servizi/lavori a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
8. Il Committente potrà dichiarare l'Incaricato decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte dell'Incaricato di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
 - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
 - c) qualora l'Incaricato venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
 - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal regolamento di Scalo.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Giusto quanto prescritto dall'art. 20 del Capitolato Tecnico Prestazionale ed ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria, rilasciata dalla, ag. di, n., stipulata in data, dell'importo di Euro. (Euro) pari al _____% (..... percentuale) dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, prelieve eventuali e necessarie proroghe, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione degli interventi e delle attività connesse, sollevando l'AIRGEST SPA da ogni responsabilità al riguardo.
2. Nella detta responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto ai servizi/lavori.
3. **Qualora durante lo svolgimento dei servizi/lavori dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili e/o agli apparati impiantistici dei luoghi in cui i servizi/lavori devono essere prestati, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate.**
4. L'Appaltatore ha stipulato con la compagnia di assicurazione una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), n. contro tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e dovuti alla peculiarità del sito

aeroportuale, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per anno e per ciascun anno, né vi potranno essere limiti al numero dei sinistri. La polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST e coprire anche un periodo non inferiore a 12 mesi dopo la consegna dei servizi.

5. In ogni caso, l'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente.

7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

8. L'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

9. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

11. In considerazione del completo esonero di AIRGEST S.p.A. e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi di AIRGEST S.p.A. e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente AIRGEST S.p.A..

12. Per la disciplina delle coperture assicurative si rimanda a quanto riportato all'art. 21 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 16 – DANNI CAUSATI DALL’AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO

1. La polizza di cui al precedente articolo è ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Contratto (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>).

2. L’Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all’espletamento, nell’ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell’AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione dei lavori in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all’espletamento dei lavori, oggetto del presente Contratto.

3. La copertura prevede **massimali annui non inferiori ad € 5.000.000,00** (cinquemilioni/00 euro) **per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.**

4. **Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l’espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST.**

5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.

6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.

7. Resta ferma la responsabilità dell’Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

10. Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di “airside driving certificate” rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.

11. L’Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

ART. 17 – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell'Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Affidatario.

2. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno realizzate dall'Appaltatore in piena autonomia organizzativa e gestionale, con propri mezzi tecnici e proprie capacità professionali, – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l'ausilio di attrezzature adeguate.

3. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.

4. L’Affidatario assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l’efficienza del servizio stesso e, qualora sia necessario sostituire una o più delle risorse dedicate al servizio, l’Affidatario si impegna a sostituirla con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione all’AIRGEST.

5. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 7, 10, 11, 16, 17, 19, 21 e 24 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 18 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L’Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi/lavori e di ogni altra norma

vigente ed emanata nei confronti del personale; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AIRGEST – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutto il personale dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

6. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Affidatario, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Affidatario diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

7. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell'Affidatario, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.

8. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'art. 35 del presente Contratto.

9. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA (IN CASO DI SERVIZI)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Affidatario si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi e le forniture, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

2. L'Affidatario è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto da AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Affidatario e Committente.

3. E' unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

5. L'Affidatario si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA NEL CANTIERE (IN CASO DI LAVORI)

1. Vengono riportati gli obblighi delle figure coinvolte nell'appalto con i relativi riferimenti di legge sotto riportati riferimenti normativi D. Lgs. N°81 del 09 Aprile 2008 e ss.mm.ii.:

Art. 90	Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori;
Art. 91	Obblighi del coordinatore per la progettazione;
Art. 92	Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
Art. 93	Responsabilità del Committente o del responsabile dei lavori;
Artt. 20, 78	Obblighi dei lavoratori;
Art. 94	Obblighi dei lavoratori autonomi;
Art. 19	Obblighi del preposto;
Artt. 18, 96, etc.	Obblighi dei datori di lavoro;
Art. 25	Obblighi del Medico Competente;

2. L'Impresa aggiudicatrice si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, nel rispetto dei contenuti definiti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, art. 88 e seguenti, la DOCUMENTAZIONE GENERALE prevista per legge, che comprende:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto,

- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008,
 - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali,
 - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori,
 - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario,
 - f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza,
 - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008,
 - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008,
 - i) documento unico di regolarità contributiva,
 - l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/2008,
 - m) l'accettazione del cronoprogramma dei lavori fornito dalla Stazione Appaltante;
 - n) un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
 - o) l'attestazione dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
 - p) l'attestazione dell'organico medio annuo dell'art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. 81/2008;
- ed ogni altro documento previsto per legge così come riportato nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, art. 88 e seguenti.
3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Qualora in cantiere si prevede la presenza di più imprese, il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva, elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 21 – SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del DLgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.
2. L'Affidatario che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione da inserire nella "Busta n. 1 – Documentazione amministrativa".
3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevato dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione dei lavori.

ART. 22 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del DLgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.
3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 23 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
 - a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
 - b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
 - c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
3. Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
4. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

ART. 24 – ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA

AEROPORTUALE

1. Le prestazioni derivanti dall'esecuzione del presente Contratto dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale.
2. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.
3. Rimangono totalmente a carico dell'Affidatario gli oneri ed i costi connessi all'espletamento della fornitura in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass, autorizzazione alla guida in airside, corso security, etc.).
4. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>, ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.
5. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
6. Le operazioni dovranno essere condotte in presenza ed in concomitanza dell'esercizio dell'attività aeroportuale e dell'utilizzo delle aree limitrofe alle infrastrutture da parte della Società di gestione e degli altri utenti.
7. L'Impresa si impegna e si obbliga a garantire lo svolgimento della normale attività aeroportuali, di tutte le attività connesse, nonché del parcheggio, sosta e movimentazione degli aeromobili; in particolare si fa riferimento al contenimento dei rischi d'inquinamento ambientale (polvere, rumore, vibrazioni, ecc) e di riduzione dei livelli standard di servizio e di sicurezza (safety & security) da assicurarsi nell'intero sedime civile aeroportuale in ottemperanza, anche alle disposizioni della Direzione dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione delle opere di cui è aggiudicatario, senza nulla a pretendere.
8. Si rimanda a quanto riportato **agli artt. 15 e 16** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 25 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 26 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST SPA i seguenti documenti:
 1. Allegato B – Offerta Economica;
 2. Allegato C – Capitolato Tecnico Prestazionale;
 3. Cauzione Definitiva;
 4. Polizza Assicurativa RCT/O;
 5. Polizza Assicurativa RC Auto dei mezzi dell'Appaltatore;
 6. Allegato E – D.U.V.R.I.;
 7. Allegato F – Protocollo di Legalità.
2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione infra indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 27 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 (per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010) e il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 da Airgest S.p.A. e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nell'esecuzione delle prestazioni affidate dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Direzione dei Lavori.
4. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 24** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 28 – REGOLAMENTO DI SCALO

L'Incaricato dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet www.airgest.it/airgest-regolamentodiscalo.asp e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 29 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
2. La validità del presente Contratto è subordinata, quindi, all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata).

3. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, a carico dei soggetti interessati saranno causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
5. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
6. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla AIRGEST e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore per ogni altra causa espressamente prevista dal presente contratto.
7. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, AIRGEST si riserva la facoltà di procedere a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del contratto d'appalto, si verificano:
 - gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del contratto;
 - ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.
8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
9. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della Legge Regione Sicilia n.15 del 2008 e ss.mm.ii. e Legge n.136 del 13.08.10, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, la violazione delle disposizioni di cui alle disposizioni normative.
10. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 30 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n°187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010.
2. Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l'Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.
3. L'Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione all'appalto oggetto del presente Contratto la seguente clausola "*Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.*". Inoltre, L'Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato.
4. L'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Airgest S.p.A. e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

ART. 31 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (EX ART. 3, CO. 8, L. 13/08/2010, N. 136 E S.M.I.)

1. L'inosservanza di quanto previsto al precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, nel caso in cui l'Appaltatore, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010, non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA.
2. Rimane fermo l'obbligo dell'Impresa aggiudicataria di risarcire tutti i danni patiti dalla committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

ART. 32 – CODICE ETICO E OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS. N. 231/2001

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/airgest-mog231-codice-etico.asp> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

3. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal DLgs 196/2003, in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7 e 8 DLgs 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Società Airgest S.p.A. con sede in Trapani c/o Aeroporto civile "V. Florio" di Trapani – Birgi, 91020 Birgi, Trapani (TP).
5. La Committente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge.
6. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
7. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART. 34 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE EX L. 196/2003

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

ART. 35 – ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara (rif. art. 5, comma 2 del D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 20 del 25.01.2017, relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"). Tali spese "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione".

ART. 36 – PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO

1. Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile. Pertanto ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

ART. 37 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.
2. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
3. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
4. Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno devolute al Foro di Trapani e saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. È esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla DEC)/D.L. è l'Arch. Gianluca Licari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trapani, li

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

L'APPALTATORE
Il legale rappresentante

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

L'APPALTATORE
Il legale rappresentante
